



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/941177 telefax 051/943942
C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P
www.ddscspt.eu – boee07200p@istruzione.it – ddscspt@pec.ddscspt.eu

Prot. n. 6371/A02F

Castel San Pietro Terme, 24/10/2012

**MANUALE INFORMATIVO
IN MATERIA DI SICUREZZA**



Premessa

Il decreto D.Leg.vo 81/2008 rappresenta, oltre che una pietra miliare nel campo della normativa inerente la sicurezza, anche un cambio di mentalità nella maniera di gestirla.

Il Decreto prevede un percorso molto impegnativo e soprattutto non occasionale o saltuario, che dovrà essere portato avanti nel tempo in maniera continuativa e che prende in considerazione il triangolo lavoratore – luogo di lavoro – mansione.

Impone una serie di obblighi piuttosto pesanti ripresi quasi completamente da decreti precedenti (in particolare il D.Leg.vo 626/94) e inseriti in un Testo Unico che rappresenta (insieme ai numerosi decreti attuativi in corso di emanazione) l'unico riferimento per tutti i lavoratori di un'azienda (pubblica o privata).

I numerosi adempimenti previsti, comportano un impegno notevole che presuppone un cambio di mentalità, percorsi di formazione impegnativi e periodici, e l'individuazione di alcuni soggetti che dovranno essere delegati formalmente per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti la sicurezza.

Capitolo 1 Il D.Leg.vo 81/2008: Qualche Nozione



Cosa è? E' un decreto Legislativo del 2008 che ha sostituito il D.Leg.vo 626/94 che riguarda **la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro**. Rappresenta un momento fondamentale rispetto a questi temi in quanto prosegue il percorso intrapreso con il D.Leg.vo 626/94 che imponeva un cambio di mentalità ed un'attenzione costante ai problemi legati alla sicurezza.



A chi è rivolto?
A tutte le attività, pubbliche e private

Chi è coinvolto?
Il decreto coinvolge **tutte le figure presenti in azienda**. Sono tutti implicati e obbligati a



collaborare (sono previste sanzioni penali piuttosto pesanti per tutti) a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore. **Non ci si può disinteressare del problema sicurezza.**

1.1 Valutazione dei rischi

In Italia prima del D.Leg.vo 81/2008 (Definito Testo Unico sulla Sicurezza) esistevano già numerose Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (D.Leg.vo 626/94, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Leg.vo 277/91, ...).

In passato, prima dell'entrata in vigore del D.Leg.vo 626/94, ci si preoccupava dei problemi legati alla sicurezza solo **dopo** un infortunio o un evento catastrofico (incendio, terremoto,...) o dopo un'ispezione dell'Organo di Vigilanza (Usl, Vigili del Fuoco,...).

Il D.Leg.vo 626/94 ha iniziato a cambiare radicalmente tale filosofia e il D.Leg.vo 81/2008 prosegue in questa direzione : A prescindere dagli eventi dannosi accaduti (che costituiscono comunque un'informazione preziosa) il **Datore di Lavoro**



è obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi esistenti per il proprio personale nei propri luoghi di lavoro. **Questo perché per valutare occorre conoscere e capire** i problemi relativi alla salute ed alla sicurezza sul luogo di lavoro. La valutazione effettuata deve essere riportata in un documento chiamato



“Documento di Valutazione dei Rischi” che rappresenta quindi un elaborato all'interno del quale è riportata l'analisi dei problemi esistenti da risolvere in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ed il programma previsto per la risoluzione di tali problemi. **Si tratta quindi di una “fotografia” dell'Azienda sui problemi di sicurezza.**

Quindi un momento di prevenzione che si concretizza in un documento vero e proprio che deve essere il punto di partenza (**non di arrivo**) per risolvere i problemi.

Dunque sicurezza:

- Preventiva;
- Programmata;
- Continuativa.

Il D.Leg.vo 81/2008, rafforza il concetto di valutazione dei rischi, imponendo numerose valutazioni fra cui:

- valutazione del rischio incendio;
- valutazione del rischio videoterminale ed ergonomia del posto di lavoro;
- valutazione del rischio chimico;
- valutazione del rischio biologico;
- valutazione del rischio Rumore;
- valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi;
- valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici;
- valutazione del rischio derivante da atmosfere esplosive
-

1.2 Formazione e Informazione;

Uno degli aspetti più importanti del decreto riguarda l'obbligo per il datore di lavoro di **Informare**



e Formare

tutti i lavoratori. In particolare devono essere informati tutti i lavoratori rispetto alla mansione che svolgono, i rischi esistenti e le corrette modalità di svolgimento della mansione stessa.

Inoltre devono ricevere una formazione specifica e approfondita alcune figure (si veda più avanti) che assumono un'importanza rilevante in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Queste figure sono:

■ il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



■ Gli addetti alla gestione dell'Emergenza.

Il **primo** deve ricevere, tramite un corso di almeno 32 ore, approfondite nozioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;


I secondi devono partecipare a corsi specifici (per esempio di prevenzione incendi e di primo soccorso) per essere messi in condizioni di gestire correttamente una situazione di emergenza.

L'informazione e la formazione devono avvenire per tutti i lavoratori:





- al momento di assunzione;
- in occasione di cambio di mansione;
- in occasione dell'acquisto di nuove attrezzature o adozione di nuove tecnologie;
- Nel caso di rilevanti variazioni organizzative o gestionali dell'attività;

L'informazione e la formazione possono avvenire per esempio mediante:


■ Distribuzione di materiale informativo;



■ Incontri specifici;



Il Triangolo della sicurezza



Nell'ambito della valutazione dei rischi occorrerà tenere in considerazione il personale inserito all'interno del triangolo. In altre parole occorre verificare:

1) Dove il lavoratore svolge la propria attività;



2) Che tipo di attività svolge;



3) Che attrezzature e mezzi utilizza;



Intrecciando questi elementi si procede con la valutazione dei rischi considerando sia le condizioni ordinarie sia le condizioni di emergenza.

Capitolo 3 Attori e obblighi



Ma ... chi si deve occupare di sicurezza?

- * Il Datore di Lavoro;
- * Dirigenti e preposti;
- * I Lavoratori (Tutti);
- * **Il Servizio di Prevenzione e Protezione...**



Cosa è?

è un gruppo di persone che deve organizzare il sistema sicurezza all'interno dell'Azienda. **Non sono le sole persone che si devono preoccupare della sicurezza: tutti dobbiamo prendere parte a questo nuovo modo di lavorare.** Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve solo organizzare e gestire questi aspetti. E' a disposizione di tutti i lavoratori tramite un rappresentante e deve essere un punto di riferimento costante per tutti. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è costituito da (composizione minima):

- **Datore di Lavoro;**
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;**
- **Rappresentante dei Lavoratori;**
- **Medico competente.**

Il Datore di Lavoro è il protagonista principale della svolta: è a lui che sono rivolti gli obblighi principali.

Ma...Attenzione...sono coinvolti, **responsabilizzati e sanzionati**



anche:

- **Dirigenti e Preposti**
- **Lavoratori;**
- **Il Medico competente**

Tutti devono collaborare e partecipare!!



Ma Come?

Prima di tutto attraverso alcuni principi generali

- Una corretta applicazione delle norme esistenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro;
- Individuazione e valutazione dei rischi presenti nelle attività lavorative;
- Redazione di un documento di valutazione dei rischi;
- Eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
- Istruzione dei lavoratori per una corretta gestione dell'emergenza;
- In generale una maggiore attenzione a tutti i fattori di rischio ed una corretta azione di prevenzione;

La sicurezza è un percorso da fare tutti insieme!!

Capitolo 4 I Ruoli


Ogni **dipendente**, a prescindere dal ruolo che ricopre, deve imparare a valutare correttamente i rischi esistenti nella propria attività lavorativa e **deve tenere un comportamento corretto** al fine di salvaguardare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi



Come dobbiamo comportarci?

Il Datore di Lavoro

- E' tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, valuta, nella scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Elabora un documento (Il Documento di Valutazione dei Rischi) contenente lo stato di fatto dell'Amministrazione relativamente agli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro. Il documento deve essere aggiornato nel tempo e deve valutare tutti i rischi presenti nei vari fabbricati.



- Designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda.
- Designa gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Nomina il medico competente.



- Designa gli addetti alla gestione dell'emergenza;



- Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro;
- Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- Richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;



- Adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale;
- Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- Organizza adeguati percorsi di formazione e informazione affinché i lavoratori (con particolare riferimento agli addetti alla gestione dell'emergenza) siano adeguatamente formati e informati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

I Lavoratori (quanto segue rappresenta obblighi sanzionati penalmente)

Ciascun lavoratore **deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I Lavoratori

- devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;



- devono utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;



- devono utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

- **contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.**

Cap. 5 La gestione dell’Emergenza

Gli addetti alla gestione dell’emergenza;

Il Dirigente Scolastico deve nominare gli addetti alla gestione dell’emergenza. Si tratta di persone che vengono formate in maniera specifica per essere messe in condizioni di saper gestire una situazione di emergenza.

E’ dovere di ogni lavoratore conoscere i nominativi dei propri addetti alla gestione dell’emergenza



e rivolgersi a loro in caso di necessità.

I lavoratori

I lavoratori devono conoscere il piano di emergenza e collaborare attivamente nel rispetto delle proprie conoscenze e competenze specialmente in occasione delle prove annuali di evacuazione.

